

## **Gare gas, la difformità dei bandi genera contenzioso**

### ***Un'analisi di Utiliteam su Venezia 1***

*La difformità dei bandi di gara d'ambito per la distribuzione gas rispetto alla previsioni dei decreti ministeriali, genera confusione negli operatori e apre al strada a possibili contenziosi in un quadro già complesso e incerto. E' quanto rileva **Paolo Pagani**, Responsabile area Strategy & Business Development della società di consulenza Utiliteam Co. Srl, soffermandosi in particolare, tra i non molti bandi pubblicati finora, su quello di Venezia 1, caratterizzato – analogamente a quello di Udine 2, già oggetto di critiche degli operatori - da alcune divergenze importanti rispetto al DM 226/11. Non a caso la procedura risulta impugnata al Tar. L'autore si è già occupato di gare gas su queste pagine con un articolo pubblicato lo scorso ottobre.*

Quattordici bandi pubblicati, di cui solo quattro notificati all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Un altro pubblicato e ritirato subito dopo. Ulteriori due bandi inviati all'AEEGSI ma non ancora pubblicati. Questo è il quadro ad oggi dei bandi per le gare d'ambito della distribuzione del gas naturale. In teoria, i bandi pubblicati entro dicembre sarebbero dovuti essere 80. Questo numero la dice già lunga sulla situazione, per diverse ragioni. La principale risiede probabilmente nel fatto che sul finire dello scorso anno, in molti scommettevano su un ennesima proroga che avrebbe spostato poco più in là la partenza delle gare, magari rimodulandone le scadenze che, a seguito delle precedenti dilazioni temporali, si sono estremamente ravvicinate (proroga che ha ricevuto ieri una prima approvazione come emendamento al DL Milleproroghe nelle Commissioni I e V della Camera). Senza una proroga la distanza di 42 mesi tra il primo e l'ultimo raggruppamento ad andare in gara (stabilita dal DM 226/11) si ridurrebbe a soli 19 mesi per effetto dei successivi provvedimenti di proroga. Alcune Stazioni Appaltanti, poche, come detto, si sono affrettate a pubblicare il bando ma in molti casi questo è incompleto e mancante di numerose informazioni necessarie. Ma i bandi pubblicati sono tutti uguali? Sono coerenti con i modelli proposti dal DM 226/11 così come modificato dalle recenti integrazioni? Quello che possiamo dire è che qualche particolarità è stata riscontrata e nel seguito di questo articolo ci soffermeremo su qualcuna di esse. Le più evidenti riguardano sicuramente i punteggi. In due casi, Udine 2 e Venezia

1 sono state apportate delle variazioni sulla parte economica. Nel primo caso, Udine 2, il valore attribuito arriva a 45 punti, contro i 28 previsti dal DM 226/11. A far la parte del leone è lo “sconto tariffario”, al quale sono stati attribuiti 25 punti, mentre la norma ne prevede 13. Gli operatori sono insorti, sostenendo l'illiceità della variazione, ma ad oggi il bando sopravvive immutato. Per Venezia 1, invece, alla parte economica è attribuito un punteggio pari a 40 punti, leggermente inferiore a quello di Udine, ma con una articolazione diversa. Raddoppia il peso attribuito alla percentuale del canone a favore degli Enti Locali (da 5 a 10 punti) e cresce ancor di più il punteggio attribuibile agli interventi di efficientamento energetico, che da 5 previsti passa a 12. In relazione a quest'ultimo tema, possiamo notare che il punteggio non è l'unica novità. È interessante infatti analizzare come la Stazione Appaltante lagunare ne abbia interpretato la modalità di attribuzione. Innanzitutto il disciplinare di gara prevede che gli investimenti aggiuntivi in efficienza energetica “riguarderanno progetti di riduzione di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, come elaborati e deliberati dai Comuni Concedenti entro 12 mesi dalla data di aggiudicazione della presente gara”. Saranno quindi i Comuni a decidere quali dovranno essere i progetti da realizzare e non il nuovo gestore. E non è l'unica particolarità, anche la valorizzazione degli interventi avviene secondo un criterio nuovo. Anziché il meccanismo legato al versamento del corrispettivo pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui l'impresa si è impegnata in fase di gara, nel bando veneziano è prevista una forma del tutto diversa dove l'offerente “si impegna a corrispondere alla Stazione Appaltante (e/o ai Comuni dell'ATEM), all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio, una somma dell'importo minimo di € 4.000.000,00 (quattromilioni) somma indissolubilmente legata alla attivazione e realizzazione degli interventi di cui al presente punto A6”. La formulazione sopra riportata sembra prevedere l'immediata corresponsione della somma offerta per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico (minimo 4 milioni!), che saranno poi utilizzati per la realizzazione degli interventi che saranno scelti dai Comuni. Non rimane nessuna traccia invece, della disposizione prevista dalla versione modificata dell'Allegato 3 – Disciplinare di Gara Tipo – del DM 226/11, relativa agli interventi di efficienza energetica, dove si dichiara che “il primo anno d'obbligo è il terzo anno dall'inizio della concessione”. Inoltre, a fronte di un meccanismo diverso da quello originario, la Stazione

Appaltante non ha ritenuto di dire nulla sulla proprietà dei TEE che verranno generati dagli interventi stessi e su chi, di conseguenza, avrà diritto a riscuoterne il controvalore che, non dimentichiamolo, in questa fase sarà pari al 50% del prezzo unitario previsto dal GME. Sottolineiamo poi un aspetto estremamente rilevante, sempre in riferimento al bando di Venezia 1. Questo bando è stato notificato all'AEEGSI, che però non ha ancora concluso le attività di verifica, di conseguenza, non è noto se l'Autorità formulerà rilievi che renderanno necessaria una rivisitazione del bando stesso, magari anche sui temi che abbiamo citato sopra. Altre incertezze si vanno a sommare ad un quadro incerto. La mancata uniformità dei bandi, se non risolta rapidamente, originerà molta confusione tra gli operatori oltre a possibili contenziosi: tutti elementi che, di certo, non fanno bene alla competizione. Infine, un'ulteriore conferma relativa al fatto che, per ora, nelle gare gas un quadro di riferimento stabile è ancora di là da venire, ci arriva dal recentissimo Comunicato dell'AEEGSI del 27/1/16 dove, proprio con riferimento al tema delle (mancate) trasmissioni dei bandi, dichiara che "... nessun operatore può confidare che l'Autorità riconosca con certezza in tariffa gli investimenti sostenuti per l'adempimento dei piani di sviluppo degli impianti di distribuzione, oggetto dei bandi di gara che non siano stati preventivamente valutati dall'Autorità sotto tale profilo".

Staffetta 5 feb2016